

**REGOLAMENTO (CE) N. 1502/94 DEL CONSIGLIO**

del 27 giugno 1994

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (terza serie 1994)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti industriali e della pesca rimarrà nell'anno 1994 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che, per un periodo che va fino al 31 dicembre 1994 o, rispettivamente, fino al 30 giugno 1995, occorre aprire contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti e lo sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti

contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenti le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data indicata nella seguente tabella, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Volume del contingente (t)	Dazio contingente %	Data di scadenza
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	Anguilles ( <i>Anguilla</i> spp.), vive, fresche, refrigerate o congelate, destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice NC 1604 (a)	5 000	0	30. 6. 1995
09.2881	ex 3901 90 00	Polietilene clorosolfonato	3 500	0	31. 12. 1994
09.2883	ex 2917 39 90	1,2-Anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	4 000	0	31. 12. 1994

<sup>(1)</sup> Per i codici Taric vedasi l'allegato.

(a) Il controllo dell'impiego per questa destinazione particolare viene effettuato in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento, e se questa dichiarazione è accettata dalla autorità doganale, lo

Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. SIMITIS

*ALLEGATO***Codici Taric**

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.2701	0301 92 00	*10
	0302 66 00	*10
	0303 76 00	*10
09.2881	ex 3901 90 00	*94
09.2883	ex 2917 39 90	*20